



Riviera T. Livio, 6  
35123 Padova  
tel +39 049 8273181  
fax +39 049 8273190  
sind.assunzioni@unipd.it  
CF 80006480281  
P.IVA 00742430283

Ai Presidi di Facoltà  
Ai Direttori di Dipartimento, Centro,  
Biblioteca  
Ai Dirigenti  
Ai Capi Servizio dell'Amministrazione  
centrale  
Ai Segretari Amministrativi

**LORO SEDI**

Padova, - 5 FEB. 2010

Prot. n. 6912  
Anno 2010 Tit. VII Cl. 16 Fasc.  
Allegati ./.

**OGGETTO** Controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti su a) incarichi individuali di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa; b) incarichi di studio e consulenza.

Facciamo seguito alla comunicazione del 25/01/2010 prot. N. 3823 per fornire le indicazioni operative conseguenti all'applicazione dell'art. 17 comma 30 del D. L. 78/2009, convertito con modifiche in L. 102/2009, secondo l'interpretazione della deliberazione n. 24/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità della Corte dei Conti.

Nello specifico, il suddetto art. 17 comma 30 ha ricompreso nel novero degli atti soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, previsto dall'art. 3, comma 1 della L. 20/1994 (Allegato 1), anche:

- 1) *gli atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001* (atti e contratti di conferimento di incarichi individuali, mediante contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria posti in essere da pubbliche amministrazioni);
- 2) *atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266* (atti e contratti concernenti incarichi di studio, consulenza e ricerca conferiti a soggetti esterni alle pubbliche amministrazioni).

La Sezione Centrale di Controllo di legittimità della Corte dei Conti con propria deliberazione n. 24/2009, depositata in data 28/12/2009, ha precisato che le Università rientrano nell'ambito di applicazione definito dall'art. 17 comma 30 del d.l. 78/2009 convertito con modifiche in L. 102/2009, e che devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte gli atti di cui sopra ai punti 1) e 2), indipendentemente dalla derivazione dei fondi che finanziano il contratto stesso.

La deliberazione 20/2009 della Sezione Centrale di Controllo di legittimità della Corte dei Conti ha chiarito che sono da considerarsi estranee alla suddetta previsione normativa:

*a) le esternalizzazioni di servizi, necessarie per raggiungere gli scopi istituzionali dell'amministrazione, sempreché non vi sia duplicazione con strutture interne e non vengano posti in essere rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero incarichi di consulenza, studio e ricerca;*

- b) le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione;
- c) il patrocinio e la rappresentanza in giudizio dell'amministrazione;
- d) gli appalti, i contratti e gli incarichi conferiti nell'ambito delle materie regolate dal codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 163/2006 e successive modificazioni) per lavori, servizi e forniture, atteso che trattasi di un "corpus" autonomo che trova in se stesso la propria compiuta disciplina;
- e) gli incarichi di docenza.

Con riferimento alle Università, facendo riferimento ai medesimi principi che hanno orientato la Corte dei Conti nell'individuazione delle materie escluse sopra menzionate, si ritengono estranei al controllo preventivo di legittimità anche gli assegni di ricerca, in quanto fattispecie in sé compiutamente disciplinata da normativa speciale.

L'efficacia giuridica dei contratti è pertanto subordinata all'espletamento del controllo preventivo di legittimità secondo quanto definito dall'art. 27, comma 1, della L. 340/2000, di seguito riportato.

*"Gli atti trasmessi alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità divengono in ogni caso esecutivi trascorsi sessanta giorni dalla loro ricezione, senza che sia intervenuta una pronuncia della Sezione del controllo, salvo che la Corte, nel predetto termine, abbia sollevato questione di legittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 81 della Costituzione, delle norme aventi forza di legge che costituiscono il presupposto dell'atto, ovvero abbia sollevato, in relazione all'atto, conflitto di attribuzione. Il predetto termine è sospeso per il periodo intercorrente tra le eventuali richieste istruttorie e le risposte delle amministrazioni o del Governo, che non può complessivamente essere superiore a trenta giorni".*

#### **A) INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI DI COLLABORAZIONE DI NATURA OCCASIONALE O COORDINATA E CONTINUATIVA**

1. In considerazione della tempistica richiesta per l'espletamento del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti si rende necessario programmare il fabbisogno di collaboratori esterni con congruo anticipo.
2. Il contenuto dell'atto deliberativo di autorizzazione (deliberazione dell'organo collegiale della struttura presso la quale sarà svolta la prestazione o decreto del Direttore Amministrativo per l'Amministrazione Centrale), di cui all'allegato 1 della circolare del 16/03/2007 prot. N. 14818, deve essere integrato con i seguenti elementi:
  - a. la durata dell'incarico deve essere espressa in termini complessivi senza la precisazione della data di inizio e di fine;
  - b. l'indicazione del capitolo su cui deve gravare la spesa complessiva, comprensiva anche degli oneri a carico dell'ente, corredata dell'indicazione dell'eventuale progetto e il relativo impegno di spesa;
  - c. delega al responsabile della struttura all'adozione del provvedimento di verifica della regolarità formale della procedura comparativa;
  - d. il riferimento all'obbligo di sottoporre gli atti della procedura di conferimento dell'incarico a soggetto esterno al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.3, comma 1 della Legge n.20/1994 come modificato dall'art.17, comma 30 del D.L. n.78/2009 convertito con modifiche in Legge n.102/2009, precisando che la stipula del contratto potrà

avvenire solo successivamente all'invio, al soggetto individuato al termine della procedura, di una nota firmata dal responsabile della struttura con la quale viene comunicato l'esito positivo del suddetto controllo.

Pertanto per l'atto deliberativo si dovrà tenere conto delle indicazioni riportate nel nuovo allegato relativo agli elementi del medesimo che sostituisce il precedente (Allegato 2).

3. La procedura comparativa verrà gestita direttamente dalla struttura interessata, come da precedenti disposizioni.

L'avviso pubblico di indizione della procedura comparativa deve contenere il richiamo al controllo preventivo di legittimità e deve essere predisposto secondo il modello allegato che sostituisce i precedenti (Allegato 3).

Qualora l'esigenza della struttura possa essere soddisfatta attraverso l'impiego di risorse umane disponibili all'interno dell'amministrazione, ovvero l'esito della ricognizione interna sia positivo, non è necessario il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Qualora sia necessario ricorrere alla fase di ricognizione esterna, una volta conclusa la procedura e predisposta la relazione della commissione sull'espletamento della stessa, il responsabile della struttura deve adottare un provvedimento di avvenuta verifica della regolarità formale della procedura espletata, come da modello allegato (Allegato 4).

4. A conclusione della procedura comparativa, previa acquisizione dal soggetto individuato dei dati necessari ai fini fiscali, previdenziali e assistenziali, le strutture interessate devono trasmettere, con raccomandata con avviso di ricevimento A/R alla Corte dei Conti - Ufficio Controllo Preventivo sui Ministeri dei Servizi alla Persona e dei Beni Culturali, sito in Roma, via Talli 141 cap 00139 i seguenti atti:

- a.delibera, in duplice copia conforme, dell'organo collegiale della Struttura che autorizza l'indizione della procedura comparativa finalizzata al conferimento dell'incarico, o per l'Amministrazione Centrale, decreto del Direttore Amministrativo;
- b.avviso pubblico di indizione della procedura comparativa, con attestazione di avvenuta affissione all'albo e pubblicazione su sito web;
- c.atto di nomina della commissione;
- d.attestazione dell'esito negativo della procedura di ricognizione interna;
- e.relazione della commissione sull'espletamento della ricognizione esterna;
- f.provvedimento del responsabile della struttura di verifica della regolarità formale della procedura comparativa;
- g.bozza del contratto (non firmato e senza data di inizio e fine dell'attività);
- h.curriculum vitae del soggetto individuato all'esito della procedura comparativa.

Gli atti devono essere inviati alla Corte dei Conti mediante una lettera di accompagnamento (come da fac-simile) che elenchi tutti i provvedimenti che si trasmettono e che riporti il nominativo del responsabile del procedimento e gli esatti recapiti anche telefonici ed e-mail a cui la Corte possa inviare eventuali comunicazioni (Allegato 5).

5. Completato il procedimento di controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, il responsabile della struttura invia al soggetto individuato al termine della procedura di conferimento dell'incarico una nota di comunicazione dell'esito del controllo e, in caso di esito positivo, di convocazione per la stipula del contratto con indicazione della decorrenza dell'attività. Il procedimento di controllo di legittimità si considera completato con il visto della Corte dei Conti o trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dei

documenti da parte della stessa Corte senza che sia intervenuta una pronuncia della sezione di controllo.

6. Dopo aver stipulato il contratto, permangono gli obblighi di pubblicità e di comunicazione obbligatori per legge.

Per le procedure comparative già avviate in cui l'esito della ricognizione interna è risultato negativo e non si sia ancora proceduto alla stipula del contratto di conferimento dell'incarico con soggetti esterni, le strutture devono adottare, conclusa la fase di ricognizione esterna, il provvedimento, a firma del responsabile di struttura, di verifica della regolarità formale della procedura, comunicare al soggetto individuato che la stipula del contratto non potrà intervenire prima dell'esito positivo del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, e proseguire secondo quanto descritto nei precedenti punti 4, 5 e 6.

Si richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto del periodo necessario al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e sulla responsabilità amministrativo-contabile che scaturisce in caso di inizio dell'attività lavorativa oggetto dell'incarico stesso in assenza dell'esito del predetto controllo.

Per i docenti, con riferimento ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa "in alternativa al periodo di fuori ruolo o al prolungamento del servizio attivo oltre i limiti di età per il collocamento a riposo", gli adempimenti relativi al controllo preventivo di legittimità saranno a cura dell'Amministrazione Centrale (Servizio Concorsi e Carriere Docenti) che provvederà a inviare gli atti necessari alla Corte dei Conti.

#### **B) INDICAZIONI OPERATIVE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA**

L'art. 17, comma 30 del D.L. n. 78/2009, convertito con modifiche in legge n. 102/2009, in argomento ha compreso nel controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti anche gli atti e i contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005 n. 266.

Ne consegue che tutti gli atti e i contratti relativi ad attività di studio o di consulenza affidati a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del soggetto incaricato (persona fisica, enti o organismi) devono essere sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

Elenco allegati:

Allegato 1: art. 3, comma 1 della L. 20/1994

Allegato 2: nuovo allegato 1 della circolare del 16/03/2007 prot. N. 14818 (elementi dell'atto deliberativo)

Allegato 3: nuovo fac-simile avviso pubblico di indizione procedura comparativa nonché nuovo fac-simile della domanda

Allegato 4: fac-simile provvedimento di avvenuta verifica della regolarità formale della procedura espletata

Allegato 5: fac-simile lettera di accompagnamento degli atti da inviare alla Corte dei Conti.

Si rimane a disposizione per i chiarimenti necessari ai numeri 0498273181 – 0498273186.

Il Direttore Amministrativo  
Giuseppe Barbieri

